

## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In data 27 settembre 2017

presso la sede di ERVET si è tenuto l'incontro sindacale alla presenza di

Roberto Righetti – Direttore Operativo ERVET  
Giuliano Morelli – Responsabile Amministrativo ERVET  
Mario Gnessi – FISAC CGIL  
Marco Sandoni – FIRST CISL  
Simona Pilati – RSA ERVET  
Silvia Ringolfi – RSA ERVET  
Claudio Mura – RSA ERVET  
Maurizio Saretta – RSA ERVET

Premesso che

- con verbale di accordo sindacale del 22 settembre 2016 è stato modificato l'articolo 1 dell'accordo del 1° dicembre 2010 relativo all'orario di lavoro per cui si rende necessario provvedere all'aggiornamento dell'accordo stesso.
- l'azienda e le rappresentanze sindacali hanno convenuto, nell'incontro tenutosi il 21 giugno 2017, di poter estendere la flessibilità degli orari di ingresso e di uscita del personale dipendente.
- la proposta di estensione della flessibilità è stata oggetto di valutazione da parte dei lavoratori che ne hanno approvato a maggioranza i contenuti nell'assemblea sindacale del 21 giugno 2017 senza alcuna richiesta di emendamento.

Per quanto sopra premesso, le Parti convengono che il seguente accordo costituisce parte integrante del Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto dalle parti in data 2 agosto 2010 e modificato dal successivo accordo in data 22 settembre 2016 e sostituisce integralmente l'accordo sull'orario di lavoro del 1 dicembre 2010 ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del contratto medesimo.


Le Parti convengono di modificare gli artt. 5, 6 e 7 dell'Accordo del 1° dicembre 2010 relativo all'orario di lavoro, come segue:

5. La società riconosce la flessibilità degli orari di ingresso per il personale nella seguente misura: al mattino dalle ore 8,30 alle ore ~~9,00~~ **9,30**, al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 14.15 con recupero nella stessa giornata ~~e in quella successiva.~~
6. Vista la natura del lavoro svolto, che non permette sempre di interrompere il lavoro agli orari definiti, l'ora per la pausa pranzo (13.00-14.00) costituisce ~~periodo nel quale durante il quale il lavoratore ha facoltà di recuperare i 30 minuti di flessibilità dell'orario di ingresso~~ **flessibilità oraria di cui all'articolo 5, sia per quanto riguarda l'orario di ingresso, che l'orario di uscita, dove si applicherà la corrispondente riduzione oraria. Resta inteso che la pausa pranzo minima di cui il lavoratore usufruisce è di 30 minuti.**
7. Non rientra nella flessibilità, per la particolare natura della sua mansione, l'addetto del centralino. ~~Per i lavoratori pendolari potranno essere concordati con l'azienda periodi di flessibilità maggiori dei 30 minuti per l'orario di entrata.~~


Le Parti convengono inoltre che le modifiche suddette entreranno in vigore dal 1 ottobre 2017.

Infine, le Parti convengono che le indennità di ruolo organizzativo previste dall'art. 4, lett. B, punto 4 del contratto integrativo possano essere riconosciute a tutti i dipendenti.

RSA  
FISAC-CGIL  
FIRST-CISL

FISAC-CGIL FIRST-CISL  


ERVET spa  


  
Silvia Ringolfi  
Linea Bell

Si allega il testo coordinato dell'Accordo sindacale sull'orario di lavoro.

1. Le parti concordano che l'orario di lavoro di 37,5 ore settimanali sia così stabilito: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30, con obbligo di almeno 4 rientri settimanali pomeridiani e giornata corta con uscita alle ore 14,00. Di norma la giornata corta è individuata nel venerdì. Salvo diversa indicazione aziendale ed in accordo con il Responsabile Area, Unità o Funzione, il lavoratore è libero di individuare il pomeriggio libero in una giornata alternativa al venerdì.
2. La società si impegna ad assicurare il principio della parità di trattamento fra tutti i lavoratori appartenenti alla terza area professionale al momento dell'adozione di sistemi di turnazione per parte del personale inquadrato in tale area finalizzati al presidio dei servizi sino alle 16.30 nelle giornate del venerdì dei mesi da settembre a giugno. Le modalità applicative di tale principio sono comunicate dall'azienda a tutti i lavoratori interessati nel momento della prima adozione e nei momenti di eventuale modifica.
3. Il lavoratore, di norma, è tenuto ad assicurare il rispetto delle 37,5 ore settimanali. Nel caso la prestazione settimanale ecceda l'orario settimanale standard il lavoratore è tenuto a recuperare tale eccedenza entro il mese successivo mentre nel caso la prestazione settimanale sia inferiore all'orario settimanale, il lavoratore dovrà recuperare entro i 15 giorni successivi le ore di permesso richieste in conto recupero.
4. L'azienda si impegna ad implementare un sistema informativo che consenta il monitoraggio in continuo delle ore lavorate nella settimana in corso e su base mensile.
5. La società riconosce la flessibilità degli orari di ingresso per il personale nella seguente misura: al mattino dalle ore 8,30 alle ore 9,30, al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 14.15 con recupero nella stessa giornata.
6. Vista la natura del lavoro svolto, che non permette sempre di interrompere il lavoro agli orari definiti, l'ora per la pausa pranzo (13.00-14.00) costituisce periodo **durante il quale il lavoratore ha facoltà di recuperare i 30 minuti di flessibilità oraria di cui all' art 5, sia per quanto riguarda l'orario di ingresso, che l'orario di uscita, dove si applicherà la corrispondente riduzione oraria. Resta inteso che la pausa pranzo minima di cui il lavoratore usufruisce è di 30 minuti.**
7. Non rientra nella flessibilità, per la particolare natura della sua mansione, l'addetto del centralino.
8. Le deroghe alle modalità di recupero previste dall'articolo 3 sono subordinate ad autorizzazione da parte del Presidente o del Direttore operativo.
9. Le parti si incontrano di norma a novembre di ciascun anno per la verifica congiunta della corretta applicazione di quanto previsto dal presente accordo.
10. L'orario di lavoro di cui al presente accordo entrerà in vigore il lunedì successivo alla comunicazione aziendale relativa ai provvedimenti previsti dall'articolo 2 e dall'art. 4.

Bologna, 27 settembre 2017

RSA  
FISAC-CGIL  
FIRST-CISL

FISAC-CGIL FIRST-CISL  
 

ERVET spa

